

Benevento, 09/04/2017

Prot. n. 06/Seg/2017

Al Direttore del Distretto Sanitario di Montesarchio dott.ssa Rita Angrisani
Al Direttore del Distretto Sanitario di Benevento 2 dott.ssa Annamaria Giangregorio
Alla Dirigente Responsabile U.O.M.I. Distretto Sanitario di Montesarchio dott.ssa Rosa Bassi
Alla Dirigente Responsabile U.O.M.I. Distretto Sanitario Benevento 2 dott.ssa Niela Glielmo

Oggetto: Art. 43 ACN Medicina Specialistica Ambulatoriale

Con la presente la scrivente Segreteria provinciale SUMAI – Assoprof desidera richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di applicare puntualmente quanto previsto dall'art. 43 ACN relativamente ai Professionisti Psicologi in servizio presso le UU.OO.M.I. dei Distretti in indirizzo.

L'art. 24 – Compiti e funzioni del Professionista (Biologi, Chimici, Psicologi) - comma 1b) del vigente ACN prevede che il Professionista incaricato ai sensi del presente Accordo *“esegue le prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 1998 n. 458”*.

La conseguita specializzazione in Psicoterapia con conseguente abilitazione all'attività psicoterapeutica ed iscrizione all'apposito albo previste dalla Legge 56/1989 fa sì che le Professioniste in servizio presso le UU.OO. di servizio abbiano il titolo di Legge richiesto per l'espletamento dell'attività psicoterapeutica.

Il D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458 *“Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Biologi, i Chimici e gli Psicologi ambulatoriali”*, all'art. 20 (Compenso per l'esercizio di attività psicoterapeutica), prevede:

1. Agli psicologi abilitati all'espletamento di attività psicoterapeutica, che svolgano tale attività ai sensi della vigente normativa in materia, è corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% del compenso orario di cui all'art. 22, comma 1, per ogni ora di incarico destinata a tale attività.

La necessità di applicare l'art. 43 discende anche da quanto previsto dal documento *“Organizzazione e attività dei Consulenti Familiari Pubblici in Italia anno 2008”* il quale prevede espressamente nelle *“Attività di 1° istanza – presa in carico”* l'applicazione delle *“psicoterapie brevi”*.

Si vuole altresì ricordare che nel recente DPCM 12/01/2017 che ha sancito i nuovi LEA, si riporta:

Art. 24

Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie
1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai

Sede presso Ordine Provinciale dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri

Viale Mellusi, 168 – 82100 BENEVENTO

tel. 0824-51792; fax 0824-312414; benordin@tin.it; info@ordinemedicibenevento.it

PEC: segreteria.bn@pec.omceo.it

Segreteria Provinciale di Benevento

minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:

.....

n) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);

.....

Art. 25

Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo

1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:

.....

h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);

.....

La stessa Psicoterapia risulta presente anche negli artt. 26 (Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali), 27 (Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità), 28 (Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche), 32 (Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo), 33 (Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali), a dimostrazione, ove necessario, di come l'attività psicoterapeutica sia ormai a tutti gli effetti tra i LEA in tutte le articolazioni aziendali territoriali.

Parimenti il nuovo Catalogo Regionale delle Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali, approvato con delibera di Giunta n. 431 del 24 settembre 2015 prevede espressamente le attività di psicoterapia come da stralcio sottostante:

Segreteria Provinciale di Benevento

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

ALLEGATO 4


NOTA	CODICE	DESCRIZIONE	Numero nota	Branca1	Branca2	Branca3	Branca4
	94.09	COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO		Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia			
	94.19.1	PRIMA VISITA PSICHIATRICA		Psichiatria			
	94.3	PSICOTERAPIA INDIVIDUALE (per seduta)		Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia			
	94.42	PSICOTERAPIA FAMILIARE Per seduta		Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia			
	94.42.1	PSICOTERAPIA DI COPPIA Per seduta		Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia			
	94.44	PSICOTERAPIA DI GRUPPO. Per seduta e per partecipante (Max 10 partecipanti)		Psichiatria/Psicologia-Psicoterapia			
	95.02	PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: ESAME DEL VISUS, REFRAZIONE CON EVENTUALE PRESCRIZIONE DI LENTI, TONOMETRIA, BIOMICROSCOPIA, FUNDUS OCULI CON O SENZA MIDRIASI FARMACOLOGICA		Oculistica			
	95.03.1	STUDIO DELLA TOPOGRAFIA CORNEALE		Oculistica			
	95.03.2	PUPILLOMETRIA		Oculistica			
	95.03.3	TOMOGRAFIA RETINICA (OCT) a luce coerente. Non associabile a 95.09.4		Oculistica			
	95.09	ESTINCO DEL CAMPO VISIVO. Compilazione, estimazione, stabilizzazione. EDT		Oculistica			

Si ricorda inoltre che il Professionista, nell'ambito della propria area e della propria branca, nonché delle proprie competenze, ancorché debba attenersi (art. 24 comma 1 punto a) “*alle disposizioni che l'Azienda emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali*” (e quindi attenersi a disposizioni di tipo *organizzativo*), ha piena potestà e dovere (di tipo *professionale*) di prescrivere ed eseguire il trattamento che ritenga più idoneo (al pari di tutte le altre categorie di Specialisti ambulatoriali), nel solo interesse della salute e del benessere del singolo paziente e della collettività.

Consapevoli di tale dovere deontologico, le Professioniste psicologhe in servizio presso le UU.OO. in indirizzo svolgono di fatto fin dal primo giorno d'incarico attività psicoterapeutica a favore degli Assistiti, peraltro regolarmente riportata sui registri ufficiali delle prestazioni eseguite. Come previsto dall'art. 43, di ciascun Utente sottoposto a trattamento psicoterapeutico verrà preventivamente compilato, a cura del Professionista, un piano di trattamento controfirmato dal paziente che preveda, per ciascun soggetto, la diagnosi, il tipo e la durata del trattamento psicoterapeutico nonché l'impegno orario previsto.

Certo pertanto dell'immediata e puntuale applicazione dell'art. 43, porge distinti saluti.

Il Segretario Provinciale
dott. Maurizio Iazeolla
iazeolla@sumaiweb.it
maurizio.iazeolla.3pih@bn.omceo.it



Sede presso Ordine Provinciale dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri
Viale Mellusi, 168 – 82100 BENEVENTO
tel. 0824-51792; fax 0824-312414; benordin@tin.it; info@ordinemedicibenevento.it
PEC: segreteria.bn@pec.omceo.it